

**N. 03637/2013 REG.PROV.CAU.
N. 04173/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4173 del 2013, proposto da:

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Anna Lagonegro in Roma, via Boezio, 92;

contro

Elisabetta Manghisi;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00234/2013, resa tra le parti, concernente rinnovo e aggiornamento albo direttori generali aziende di servizi alla persona disposto con determinazione Servizio Politiche di Benessere Regione Puglia 7 dicembre 2012 n. 1373 .

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per la parte appellante l'avv. Di Lecce su delega di Triggiani;

Considerato che il Tar Puglia ha fissato la trattazione della causa nel merito alla pubblica udienza del 17 ottobre 2013;

Rilevato che la Regione Puglia con determinazione 1 luglio 2013 n. 626, nelle more della pronuncia del TAR Puglia, ha, comunque, prorogato la validità dell'Albo dei Direttori generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con determinazione 15 maggio 2009 n. 301;

Ritenuto, pertanto, che allo stato non sussiste il danno grave prospettato dall'appellante come derivante dalla sospensione in parte qua della determinazione n. 1373/2012 disposta con l'ordinanza appellata TAR n. 234/2013 ;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 4173/2013).

Nulla è dovuto per le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)